

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)

di concerto con il Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)

col Ministro delle finanze
(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**
(BERLINGUER)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero
(FANTOZZI)

col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)

col Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
(PINTO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra il Mercato comune del Sud (Mercosud) e l'Unione europea, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995, è destinato a regolare e rafforzare il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. L'Accordo costituisce la base della cooperazione economica, scientifica, tecnologica e culturale tra l'Unione europea e gli Stati Membri del raggruppamento regionale latino americano (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Esso sostituirà l'Accordo di cooperazione istituzionale firmato nel 1992, in base al quale l'Unione fornisce assistenza tecnica per la realizzazione del Mercato comune nei settori della dogana, agricoltura, formazione e tecnologia.

Lo scopo del nuovo Accordo è quello di ampliare la cooperazione precedente, consolidare ulteriormente le reciproche relazioni e preparare la creazione di un'associazione interregionale (articolo 2). Per il conseguimento di tali obiettivi, lo stesso articolo 2 stabilisce che sono inclusi nell'Accordo i settori del commercio, dell'economia e della cooperazione ai fini dell'integrazione, nonché numerosi altri settori di comune interesse, onde intensificare i rapporti tra le Parti e le loro rispettive istituzioni.

Nel preambolo e nell'articolo 1 sono enunciati un certo numero di principi e obiettivi fondamentali (la piena adesione alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi democratici; l'importanza dei processi di integrazione regionale ed il regionalismo aperto; il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio-OMC). In particolare, all'articolo 1 viene stabilito che il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce un elemento essenziale dell'Accordo. Qualora, pertanto, una Parte non rispettasse tali principi, la Comunità potrebbe, in virtù del-

le clausole finali dell'Accordo, prendere le misure appropriate (articolo 35, «Adempimento degli obblighi»).

Per consolidare il ravvicinamento tra le Parti, esse avviano un dialogo politico regolare (articolo 3), secondo modalità definite in una Dichiarazione congiunta annessa all'Accordo. In essa viene riaffermata solennemente la volontà di progredire verso l'instaurazione di un'associazione interregionale e di assicurare una più stretta concertazione su questioni d'interesse delle due regioni e su questioni multilaterali mediante il coordinamento delle rispettive posizioni nelle sedi competenti. Tale dialogo si svolgerà tramite contatti, scambi di informazioni e consultazioni, nonché riunioni a livello appropriato. In particolare, vi saranno regolarmente delle riunioni tra i Capi di Stato dei Paesi del Mercosur e i vertici dell'Unione europea, e un incontro annuale tra i Ministri degli affari esteri del Mercosur e i Ministri degli affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea, in presenza della Commissione europea. Sono previsti, altresì, incontri tra altri ministri competenti per questioni d'interesse comune.

L'aspetto innovativo dell'Accordo riguarda l'intensificazione della cooperazione commerciale (Titolo II) attraverso l'ulteriore liberalizzazione commerciale, che dovrà essere progressiva e reciproca, al fine di creare le condizioni favorevoli per la istituzione dell'associazione interregionale, che resta l'obiettivo politico finale del processo così avviato (articolo 4). Vale la pena di ribadire a questo proposito che il futuro Accordo di associazione, che potrà includere una zona di libero scambio, dovrà assolutamente tenere conto della sensibilità di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC (articolo 4). Per creare dette condizioni, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro

istituzionale previsto dal Titolo VIII dell'Accordo nei settori indicati all'articolo 5: scambi di informazioni; accesso al mercato; compatibilità con le norme dell'OMC e individualizzazione dei prodotti sensibili; relazioni commerciali tra le Parti e Paesi terzi. Le Parti dovranno altresì cooperare in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità (articolo 6), nel settore doganale (articolo 7), in materia di statistiche e di proprietà intellettuale (articoli 8 e 9).

Il Titolo III definisce gli obiettivi, i principi e i settori della cooperazione economica (articoli 10 e 17). La cooperazione economica prevede il rafforzamento dei legami tra le due Parti, la creazione di nuove opportunità, la promozione della competitività. Tale cooperazione dovrà essere concepita in appoggio al processo d'integrazione del Mercosur, al fine di assicurare uno sviluppo economico e sociale durevole. In tale ambito, due articoli importanti sono dedicati alle misure idonee alla cooperazione tra le imprese e alla promozione degli investimenti (articoli 11 e 12), che devono essere in grado di definire un contesto favorevole allo sviluppo economico che tenga conto del reciproco interesse. In particolare, la cooperazione tra le imprese mira ad incrementare i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia; favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria; eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale; incentivare la cooperazione tra gli operatori economici di entrambe le Parti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, mediante: l'organizzazione sistematica di scambi d'informazione, la promozione di forme di partenariato, la divulgazione delle normative e delle possibilità d'investimento, la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti. Altri articoli (articoli 13-17), intesi a sviluppare sempre più stretti vincoli fra le due aree regionali, sono dedicati alla cooperazione energetica, ai trasporti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, alle telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione, alla cooperazione in materia di protezione dell'ambiente. Ad essi si

aggiungono altri settori di cooperazione, contemplati nell'ambito del Titolo VI, in materia di istruzione e formazione (articolo 20), di comunicazione, informazione e cultura (articolo 21), e di lotta contro il narcotraffico (articolo 22). L'articolo 23, inoltre, contiene una clausola evolutiva per ampliare, di concerto, la cooperazione, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.

Il Titolo IV, composto dal solo articolo 18, stabilisce gli obiettivi e i settori per il rafforzamento dell'integrazione. Esso afferma che la cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare: scambi di informazioni, formazione, studi e attuazione di progetti congiunti, assistenza tecnica. Le Parti devono collaborare per l'ottimale raccolta e diffusione dei dati, fatte salve le disposizioni necessarie a tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni.

Il Titolo V, anch'esso composto dal solo articolo 19, è relativo alla cooperazione interistituzionale, intesa ad assicurare e rafforzare contatti regolari tra le istituzioni delle due Parti, soprattutto mediante scambi di informazioni, trasferimenti di esperienze e consulenza.

Il Titolo VII (articolo 24) stabilisce che, per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dall'Accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione adeguati mezzi, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi, senza alcun pregiudizio di eventuali cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) è invitata a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, sempre, ovviamente, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

Il Titolo VIII è quello relativo al quadro istituzionale: il Consiglio di cooperazione è incaricato di esaminare i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'Accordo, di vigilare su di essa, e di formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale. Il Consiglio si riunisce a livello mi-

nisteriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso è composto, da una lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Mercosur; è, inoltre, presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur (articoli 25 e 26). Il Consiglio di cooperazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da una commissione mista (articolo 27), che è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur, e che di norma si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno dei Paesi membri del Mercosur. La commissione mista provvede in particolare a favorire le relazioni commerciali, in linea con le disposizioni dell'Accordo e del Titolo II in particolare; scambiare opinioni su tutte le questioni di comune interesse relative alla liberalizzazione commerciale; presentare proposte al Consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale, che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale dell'Accordo, che è quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur. L'articolo 29 prevede inoltre una sottocommissione commerciale mista, composta da rappresentanti della Comunità e del Mercosur, che una volta all'anno presenta alla commissione mista una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali. L'articolo 30 contiene una clausola di consultazione, per cui le Parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dall'Accordo.

Il Titolo IX concerne le disposizioni finali in merito alla facoltà delle Parti di avviare azioni bilaterali nell'ambito delle rispettive

competenze e di concludere, eventualmente, nuovi accordi; in merito, inoltre, alla definizione delle Parti; all'applicazione territoriale dell'Accordo; alla sua durata ed entrata in vigore (articolo 34): la durata è illimitata, ma le Parti stabiliranno in futuro l'opportunità, il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati diretti alla creazione dell'associazione interregionale.

L'Accordo in esame ha natura e contenuti di accordo quadro che non comportano per i singoli Stati contraenti obblighi immediatamente operativi, nè impegni di spesa a carico dei relativi bilanci. Si tratta, sostanzialmente, di un'iniziativa diretta a creare le condizioni più favorevoli per la più ampia cooperazione nei vasti settori di comune interesse, sollecitando in tal senso l'azione fattiva dei centri pubblici e privati operanti negli indicati settori. Ove, poi, gli Stati intendessero promuovere direttamente progetti economici di collaborazione comportanti spese, sarebbe necessario dare vita a specifici accordi o protocolli, che richiederebbero la ratifica parlamentare.

Per quanto riguarda, infine, il quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII, si rileva che l'eventuale partecipazione di Ministri italiani al Consiglio di cooperazione (articoli 25 e 26) sarà finanziata, come di consueto, con i normali stranziamenti di bilancio per i viaggi all'estero dei Ministri.

Più problematico è il discorso sulla composizione, di volta in volta, della commissione mista (articolo 27) e della sottocommissione commerciale (articolo 29). Non è escluso, infatti, che, oltre a funzionari comunitari, possano essere chiamati a partecipare a detti organi anche funzionari dei singoli Stati. Alle prevedibili spese relative a queste partecipazioni si provvede come da relazione tecnica allegata.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati Parti del Mercato comune del Sud in materia di cooperazione comporta un onere connesso alla partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 27) incaricata dell'esame dei programmi operativi.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Bruxelles di tre funzionari, con una permanenza di tre giorni in detta città, e tenendo conto che le spese di viaggio sono a carico del bilancio dell'Unione europea, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	L.	1.620.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 167, al cambio di lire 1.600 = lire 267.000, cui si aggiungono lire 80.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 347.000 viene ridotto di lire 89.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 258.000 x 3 persone x 3 giorni)	»	2.322.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 27)	L.	3.942.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere annuo a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997, ammonta a lire 3.942.000, in cifra tonda 4 milioni di lire.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

